

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri**

**(COSSIGA)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MORLINO)**

**col Ministro delle Finanze**

**(REVIGLIO)**

**col Ministro del Tesoro**

**(PANDOLFI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(MARCORA)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(BISAGLIA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**(NICOLAZZI)**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(SCOTTI)**

**e col Ministro della Sanità**

**(ALTISSIMO)**

**NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979**

**Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione  
delle direttive della Comunità economica europea**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Trattato di Roma, oltre a dettare per alcuni settori norme a contenuto dispositivo (articoli 12 e seguenti, 20 e seguenti, 85 e seguenti, eccetera), attribuisce al Consiglio e alla Commissione il potere di emanare Regolamenti, direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, e Direttive, le quali vincolano gli Stati membri ad adeguare le proprie normative per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ed è appunto allo strumento della **Direttiva** che gli articoli 100, 101 e 102 del Trattato affidano il compito del ravvicinamento delle legislazioni, considerato uno strumento essenziale per il funzionamento della Comunità economica europea, in quanto diretto ad eliminare le divergenze tra le normative nazionali, suscettibili di ostacolare la realizzazione degli obiettivi comunitari.

Nel campo della uniformizzazione del diritto il processo di **integrazione** europea si è sviluppato negli ultimi anni con un ritmo particolarmente intenso nei settori più disparati (produzione e commercio di beni e derrate per la tutela della sanità e la protezione del consumatore, disciplina di pubblici appalti, strumenti di misura, sicurezza del lavoro, eccetera), creando a carico degli Stati membri, destinatari delle Direttive ai sensi dell'articolo 189 del Trattato, un'imponente serie di obblighi di adeguamento degli ordinamenti interni, di contenuto variabile a seconda dei principi sulle fonti di produzione giuridica e del tipo di regolamentazione vigente in ciascuno di essi sulle singole materie.

Per l'Italia la maggior parte delle Direttive comunitarie, incidendo sui rapporti disciplinati con legge, ha comportato e comporta il ricorso al procedimento legislativo; il che ha portato a notevoli ritardi nell'adempimento dei suoi obblighi comunitari, sia per la complessità e il tecnicismo spesso ricorrenti nelle **disposizioni da recepire**, sia per l'esigenza di modificare e coordinare norme vigenti eterogenee e di assicurare al riguardo il concerto tra diversi Ministeri, sia per la naturale lunghezza dei tempi dell'*iter* parlamentare.

Ciò che ha determinato l'inizio di numerose procedure contro l'Italia da parte della Commissione CEE ai sensi dell'articolo 169 del Trattato e, in diversi casi, pronuncie di condanna da parte della Corte di giustizia.

Una tale situazione, che pregiudica gravemente il prestigio e l'immagine del nostro Paese, infirma la credibilità del nostro impegno comunitario, e influisce negativamente sullo stesso peso negoziale italiano nell'ambito del Consiglio dei ministri e degli altri organi della CEE, rischia di perpetuarsi e deteriorarsi ulteriormente, ove non si provveda, con soluzioni idonee, a recuperare il terreno perduto, smaltendo in tempi brevi il forte arretrato accumulatosi negli anni recenti.

Va ricordato che il Parlamento, su iniziativa del Governo, ha già rimosso una delle cause delle nostre inadempienze verso la Comunità istituendo, con la legge 3 ottobre 1977, n. 863, un meccanismo semplificato di finanziamento dei regolamenti direttamente applicabili nel **nostro ordinamento giuridico** e, nel campo specifico, nelle Direttive, con la legge 13 novembre 1978, n. 765, ha stabilito che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovranno essere modificate con i decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di adeguare la disciplina dell'IVA alle direttive, alle decisioni e alle raccomandazioni dei competenti organi della Comunità economica europea.

Riservandosi di studiare e mettere a punto un sistema stabile ed organico in materia di attuazione delle Direttive comunitarie, per il momento il Governo ritiene che, per assicurare la emanazione più rapida possibile delle norme occorrenti al recepimento delle Direttive già scadute e di quelle di prossima scadenza, occorra avvalersi dello strumento della **delega legislativa, già utilizzato**, del resto, per dare attuazione alle misure previste dal Trattato di Roma nel corso delle tre tappe transitorie.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge che è articolato in modo da garantire il pieno rispetto dei principi stabiliti in materia dalla Costituzione e la partecipa-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del Parlamento alla formulazione delle specifiche norme di attuazione delle Direttive comunitarie.

Esso, infatti, con l'articolo 1:

1) fissa al 31 dicembre 1981 il termine ultimo per l'esercizio della delega;

2) obbliga il Governo all'osservanza dei principi direttivi e dei criteri contenuti nelle Direttive da attuare (elencate nell'allegato), principi e criteri facilmente desumibili dalle motivazioni che sorreggono le Direttive stesse;

3) prevede che i decreti delegati siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge del 3 ottobre 1977, n. 863.

Lo stesso disegno di legge circonda l'esercizio della delega di opportune cautele, dirette ad evitare che vengano create nuove strutture amministrative o previsti oneri finanziari non **strettamente indispensabili**, e salvaguarda i poteri delle Regioni e delle

Province autonome ai fini dell'attuazione dei decreti delegati nelle materie di loro competenza (articoli 3 e 4).

Peraltro non si è ritenuto d'includere nella delega una serie di Direttive incidenti su materie per le quali si pone l'esigenza di una disciplina organica e coordinata, che investe, talvolta, anche aspetti non considerati dalla normativa comunitaria e richiede, quindi, una più ampia e approfondita elaborazione. In ragione di tale criterio e sulla base di un'attenta **valutazione** effettuata da ciascuno dei Ministeri direttamente interessati, sono state escluse dal campo d'applicazione del provvedimento le Direttive in materia di società, credito, assicurazione, ordini professionali, ed altre.

Sono state altresì escluse le Direttive che in base alla legislazione vigente sono suscettibili di attuazione a mezzo di Regolamenti o di decreti ministeriali (come ad esempio tutte quelle in materia di trattori agricoli e di autoveicoli a motore).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle Direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi ed i criteri contenuti nelle Direttive stesse, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate e con quello del tesoro e saranno sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, con le modalità ivi previste, fatta eccezione per il termine entro il quale la Commissione deve esprimere il parere che viene stabilito in 30 giorni dalla richiesta.

**Art. 2.**

Con gli stessi decreti di attuazione delle Direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire 5 milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

**Art. 3.**

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme, ai fini dell'attuazione dei medesimi decreti delegati, le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle Amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

**ELENCO DELLE DIRETTIVE**

- 1) N. 64/427 (Consiglio)  
relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).
- 2) N. 64/429 (Consiglio)  
relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).
- 3) N. 71/118 (Consiglio)  
relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 4) N. 71/140 (Consiglio)  
che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 5) N. 71/316 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
- 6) N. 71/317 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.
- 7) N. 71/318 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.
- 8) N. 71/319 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.
- 9) N. 71/347 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.
- 10) N. 71/348 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.
- 11) N. 71/349 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle osterne di natanti.
- 12) N. 71/354 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misure.
- 13) N. 72/461 (Consiglio)  
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
- 14) N. 72/462 (Consiglio)  
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
- 15) N. 73/360 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 16) N. 73/361 (Consiglio)  
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.
- 17) N. 73/362 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.
- 18) N. 73/438 (Consiglio)  
che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 19) N. 74/148 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg. a 50 kg. di precisione superiore alla precisione media.
- 20) N. 74/331 (Commissione)  
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.
- 21) N. 74/648 (Consiglio)  
che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 22) N. 74/649 (Consiglio)  
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi.
- 23) N. 75/33 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.
- 24) N. 75/324 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
- 25) N. 75/339 (Consiglio)  
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.
- 26) N. 75/404 (Consiglio)  
concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.
- 27) N. 75/405 (Consiglio)  
concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.
- 28) N. 75/410 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.
- 29) N. 75/431 (Consiglio)  
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 30) N. 75/439 (Consiglio)  
concernente l'eliminazione degli oli usati.
- 31) N. 75/440 (Consiglio)  
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
- 32) N. 75/442 (Consiglio)  
relativa ai rifiuti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 33) N. 75/445 (Consiglio)  
che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- 34) N. 75/716 (Consiglio)  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
- 35) N. 75/726 (Consiglio)  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
- 36) N. 76/117 (Consiglio)  
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».
- 37) N. 76/118 (Consiglio)  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- 38) N. 76/160 (Consiglio)  
concernente la qualità delle acque di balneazione.
- 39) N. 76/403 (Consiglio)  
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
- 40) N. 76/434 (Commissione)  
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.
- 41) N. 76/628 (Consiglio)  
recante quarta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
- 42) N. 76/764 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.
- 43) N. 76/765 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e desimetri per alcole.
- 44) N. 76/766 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.
- 45) N. 76/767 (Consiglio)  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.
- 46) N. 76/769 (Consiglio)  
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 47) N. 76/770 (Consiglio)  
che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.
- 48) N. 76/891 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica.
- 49) N. 76/893 (Consiglio)  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 50) N. 77/27 (Commissione)  
relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
- 51) N. 77/93 (Consiglio)  
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- 52) N. 77/94 (Consiglio)  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- 53) N. 77/95 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.
- 54) N. 77/96 (Consiglio)  
concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
- 55) N. 77/98 (Consiglio)  
che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.
- 56) N. 77/312 (Consiglio)  
concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.
- 57) N. 77/435 (Consiglio)  
relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
- 58) N. 77/436 (Consiglio)  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.
- 59) N. 77/486 (Consiglio)  
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.
- 60) N. 77/489 (Consiglio)  
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
- 61) N. 77/504 (Consiglio)  
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
- 62) N. 77/576 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
- 63) N. 77/629 (Commissione)  
che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 64) N. 77/799 (Consiglio)  
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
- 65) N. 78/50 (Consiglio)  
che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 66) N. 78/55 (Consiglio)  
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 67) N. 78/319 (Consiglio)  
relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
- 68) N. 78/365 (Commissione)  
recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas.
- 69) N. 78/609 (Consiglio)  
recante sesta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
- 70) N. 78/610 (Consiglio)  
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
- 71) N. 78/611 (Consiglio)  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.
- 72) N. 78/629 (Consiglio)  
che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.
- 73) N. 78/659 (Consiglio)  
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- 74) N. 78/669 (Consiglio)  
che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
- 75) N. 78/692 (Consiglio)  
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.
- 76) N. 78/1031 (Consiglio)  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.
- 77) N. 79/112 (Consiglio)  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.
- 78) N. 79/168 (Consiglio)  
recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
- 79) N. 79/530 (Consiglio)  
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.
- 80) N. 79/531 (Consiglio)  
che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 81) N. 79/581 (Consiglio)

concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

## 82) N. 79/641 (Commissione)

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

## 83) N. 79/693 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.

## 84) N. 79/1070 (Consiglio)

che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

## 85) N. 79/196 (Consiglio)

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

## 86) N. 79/830 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda.